

Indice

<i>Prefazione</i>	9
di Anna Maria Curatola	
<i>Introduzione</i>	
La scuola inclusiva: una cornice normativa	11
di Generosa Manzo	
PARTE PRIMA	
L'inclusione nella scuola: aspetti socio-pedagogici	
<i>Capitolo primo</i>	
La scuola inclusiva nella società contemporanea	19
di Fabiola Ferraro, Simona Iannaccone, Elena Cavaliere	
1. Contesto individuale e sociale	
2. Scuola come prolungamento dell'ambiente familiare	
3. Multilinguismo vs plurilinguismo	
4. L'intercultura	
5. Continuità educativa e didattica verticale	
<i>Capitolo secondo</i>	
La Pedagogia Speciale: elementi introduttivi	31
di Paolo Simia	
<i>Capitolo terzo</i>	
Progetto per l'abbattimento barriere architettoniche	37
di Stefano Parolini	

Capitolo quarto

L'apprendimento intenzionale come antidoto alla dispersione scolastica 45

Riflessioni sul fenomeno in tempo di quarantena

di Gianluca Barone, Generosa Manzo

1. Il contesto socioculturale e familiare
2. Il sistema scolastico
3. Rischio di perdita di socialità
4. Perdita di opportunità

Capitolo quinto

Le nuove frontiere della pedagogia sociale e la pedagogia del disagio 57

di Colomba Cecere

PARTE SECONDA

La didattica inclusiva e le tecnologie a supporto della comunicazione

Capitolo sesto

La didattica laboratoriale 63

di Giovanni De Rosa

Capitolo settimo

Il Cooperative Learning per l'inclusione 75

di Salvator Tufano, Generosa Manzo

1. Cos'è il *Cooperative Learning*
2. L'interdipendenza positiva
3. L'interazione promozionale faccia a faccia
4. Le competenze sociali
5. Il cooperative learning come metodologia inclusiva

Capitolo ottavo

La didattica a distanza nell'emergenza 83

di Clorinda Sorrentino, Claudia Pintus, Generosa Manzo

1. Cos'è e come funziona la didattica a distanza
2. Una *Swot Analysis* della DaD
3. La valutazione a distanza: un cambiamento di prospettiva

4. Il futuro della Dad tra dubbi e nuove basi metodologiche
5. La Dad come strumento per favorire una didattica inclusiva senza barriere

Capitolo nono

La didattica a distanza i normodotati, i diversamente abili e i docenti, una possibile alleanza.

103

di Josè Tipaldi

1. Concentrazione
2. Metodologia di studio
3. Motivazione insufficiente

Capitolo decimo

La didattica dell'inclusione nella didattica della ripartenza: spunti fondati sull'*Universal design for learning*

111

di Vincenzo Nicodemo, Angelina Vivona, Generosa Manzo

1. *L'Universal design for learning* (UDL) e la didattica dell'inclusione
2. La didattica della ripartenza
3. Operare in chiave UDL nelle classi inclusive
4. La *flipped classroom* nella didattica della ripartenza
5. Registrare la videolezione
6. Offrire differenti opzioni per la personalizzazione
7. Attivare le conoscenze pregresse
8. Variare le domande e le risorse per ottimizzare la sfida
9. Promuovere la collaborazione e la comunità

Capitolo undicesimo

La "facile comunicazione e la difficile relazione" nell'era digitale: un nuovo modello di comunicazione

127

di Alessandro Nocco

Capitolo dodicesimo

L'evoluzione della comunicazione attraverso i media

133

di Rosalba Peluso

1. Le tecnologie come facilitatori della comunicazione

<i>Capitolo tredicesimo</i>	
Programma inclusione	137
di Generosa Manzo	
1. Strategie operative e criteri pedagogici	
2. I nuclei operativi del Programma inclusione	
3. Fase di avvio	
4. Prima fase	
5. Seconda fase	
6. Strumentazioni per non vedenti e ipovedenti	
7. Strumentazioni per non udenti e ipoacusici	
 <i>Capitolo quattordicesimo</i>	
La scuola del futuro	141
di Generosa Manzo	
1. Un'esperienza sul campo	
2. Fasi attuative del progetto	
 <i>Capitolo quindicesimo</i>	
Usi e percezioni delle tecnologie nella didattica: prototipo di un libro di testo digitale accessibile secondo la prospettiva inclusiva	147
di Elvia Ilaria Feola, Generosa Manzo	
1. Il disegno della ricerca	
2. Metodologia impiegata	
3. Dati della ricerca	
4. Prototipo	
5. Considerazioni e conclusioni	
 <i>Bibliografia e sitografia</i>	169

Introduzione

di *Generosa Manzo*

L'inclusione scolastica: la cornice normativa

L'inclusione scolastica nel nostro Paese, si sostanzia sull'intreccio di cambiamenti normativi e processi culturali a testimonianza della grande sensibilità nell'organizzazione e razionalizzazione dei provvedimenti che ne disciplinano l'attuazione.

Il passaggio che ha condotto dall'*esclusione* all'*inserimento* dei disabili nella scuola e, in seguito, dall'*integrazione* all'*inclusione scolastica*, è avvenuto in anticipo rispetto agli altri Paesi europei. Tutto ciò ha permesso un cammino di maturazione e di riflessione sui concetti, sulle motivazioni e sul da farsi in termini di inclusione. Leggi, note ministeriali, linee guida favoriscono infatti la comprensione del percorso evolutivo degli interventi messi in atto in campo scolastico e sociale per i soggetti con disabilità, con disturbi dell'apprendimento o in condizioni di svantaggio.

Sono passati più di quaranta anni dalla relazione Falcucci e dalla L. 517/1977 ma tra le righe di entrambi documenti è già percepibile la volontà del legislatore di aprire gli orizzonti educativi di crescita a tutti gli studenti.

Il "Documento Falcucci" del 1975¹ getta le basi della futura scuola tanto che ancora oggi viene definito la Magna Carta in questo ambito. È il documento in cui si dichiarava che i ragazzi con handicap erano i protagonisti della propria crescita, dove si volevano favorire le potenzialità preesistenti con opportuni interventi didattici

¹ Il documento *Relazione conclusiva della commissione Falcucci concernente i problemi scolastici degli alunni handicappati (1975)*, era allegato alla Circolare Ministeriale 8 agosto 1975, n. 227.

individuali, si scoprivano nuovi linguaggi espressivi, si riconosceva la presenza di “un’intelligenza sensorio-motrice e pratica” accanto a quella classica “logico-astrattiva”. Le indicazioni erano anche di ordine pratico: scuole a tempo pieno e accessibili, con un ridotto numero di alunni per classe, (15-20), con plessi non eccessivamente popolosi, con personale docente specializzato coadiuvato da équipes socio-medico-psicologiche. Vi sono, purtroppo, ancora alcune indicazioni sulle scuole speciali per minorati motori e psichici gravi; non si parla ancora di integrazione scolastica integrale, ma in questo documento si delineano le basi culturali e le fondamenta per il successivo passaggio all’inserimento scolastico per come lo intendiamo ora.

Con la legge 517 del 1977, viene reso effettivo l’inserimento a scuola dei bambini disabili con l’abolizione le classi differenziali. Si definisce inoltre il ruolo degli insegnanti di sostegno e le classi che accoglievano un *portatore di handicap* (termine oramai in disuso), non dovevano superare le venti unità e dovevano avvalersi di un servizio socio-psico-pedagogico. È significativo il fatto che questi cambiamenti rientravano in un cambiamento di ampia portata che investiva l’intera istituzione scolastica. Tutti gli alunni vengono posti al centro dell’interesse formativo, e l’intervento pedagogico individualizzato è finalizzato a rispettare e valorizzare le caratteristiche personali di ogni allievo. La valutazione con i voti (la classica pagella), fu sostituita con la scheda di valutazione che dava un respiro maggiore alla descrizione dello studente. Gli insegnanti venivano indotti a lavorare in collegamento fra loro, uscendo dalla “solitudine” del proprio ruolo nella classe. La programmazione delle attività educative veniva definita a livello del Consiglio d’Istituto le cui componenti erano costituite da preside, rappresentanti dei docenti, rappresentanti del personale amministrativo/tecnico/ausiliario e rappresentanti dei genitori. I cambiamenti apportati per la frequenza scolastica dei disabili non vengono trattati in un ambito specifico della legge ma come parte integrante della trasformazione che stava investendo la scuola, portando la stessa verso una visione inclusiva delle diversità.²

² L. 517/1977, *Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico*. Si tratta di una norma sulla valutazione ma che presta attenzione alle disabilità in termini di accoglienza e di organizzazione.

Altra tappa importantissima per l'inserimento a scuola dei ragazzi disabili fu, attraverso il DPR 970/75, la definizione del ruolo dell'insegnante di sostegno, specificamente preparato nelle tecniche didattiche differenziali adeguate ai vari tipi di disabilità, il quale deve essere presente in classe per aiutare l'alunno nello svolgimento delle attività didattiche previste dal programma scolastico.³

Con la sentenza 215/87 della Corte Costituzionale si sancisce definitivamente il diritto dei portatori di handicap a frequentare le scuole di ogni ordine e grado.⁴

La legge 104 del 1992⁵ è una tappa legislativa fondamentale per l'integrazione alla vita delle persone con disabilità.

Con questa legge si definisce il diritto al raggiungimento della massima autonomia per tutte le persone in situazione di handicap, superando l'equazione persona disabile = soggetto da assistere. Nelle sue finalità vengono garantiti il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e autonomia della persona handicappata e la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Con i provvedimenti della Legge 104/92, si intendono promuovere e prevenire le condizioni invalidanti, si persegue il recupero funzionale e sociale della persona disabile e si predispongono interventi volti a superare gli stati di emarginazione ed esclusione sociale della persona con handicap.

Da questo testo fondamentale per la vita dei disabili derivano dei documenti basilari per l'inserimento a scuola, di ogni ordine e grado, dei bambini portatori di handicap: la Diagnosi Funzionale, il Piano

³ Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970 stabilì che "il personale di scuole e istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere continuativo, perseguono particolari finalità" dovesse "essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico, di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione".

⁴ Con questa storica sentenza viene garantito l'inserimento di alunno con handicap anche all'interno dei canali dell'istruzione superiore: «non sono costituzionalmente, oltre che moralmente ammissibili, esclusioni e limitazioni dirette a relegare sul piano di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti nella loro efficienza fisica e mentale, hanno invece pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro». La sentenza sarà recepita e attuata dalla C.M. n. 262 del 1988.

⁵ Legge 5 febbraio 1992, n. 104 *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate.*

Dinamico Funzionale ed il Piano Educativo Individualizzato. È con il DPR 24/02/1994 che si stabilisce pertanto, la stesura dei documenti che rappresentano una “carta di identità” dell’alunno disabile, in linea con quanto prescritto dalla 104/92, art. 12, commi 5 e 6.

Le “Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” nel 2009, illustrano l’iter normativo che è intervenuto sul sistema scolastico sino a quel momento. Importante è il richiamo alla ratifica da parte dell’Italia della Convenzione O.N.U. del 2006, riguardante i diritti umani della persona con disabilità, il diritto all’istruzione senza discriminazioni e su base di pari opportunità.⁶ Si identifica l’I.C.F. (Classificazione Internazionale del Funzionamento), come base di partenza per tutte le azioni da intraprendere per facilitare l’inclusione educativa in quanto esso rappresenta una sintesi della persona disabile dal punto di vista del suo funzionamento/disabilità integrato ai fattori contestuali in cui vive la persona.

Si focalizzano il ruolo di garante dell’integrazione scolastica svolto dal dirigente scolastico, l’obbligo dell’istituzione dei Gruppo Lavoro Handicap (GLH), la piena integrazione fra l’insegnante prevalente e l’insegnante di sostegno, l’alleanza fra scuola, servizi e famiglia e la responsabilizzazione di tutto il personale docente e non docente. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF), è definito nelle Linee guida del 2009, inclusivo quando prevede nella quotidianità delle azioni da compiere, degli interventi da adottare e dei progetti da realizzare la possibilità di dare risposte precise ad esigenze educative individuali; la presenza degli alunni disabili non è un incidente di percorso, ma un evento che chiede una riorganizzazione del sistema e che rappresenta un’occasione di crescita per tutti.

Successivamente viene varata la legge 89/2009 che obbliga all’iscrizione alla classe prima della scuola primaria tutti i bambini al compimento dei sei anni di età, (tranne rare deroghe per giustificati motivi, peraltro difficili da documentare), ciò per evitare differenze di età nella classe, per agevolare la relazione tra pari in modo

⁶ Legge 3 marzo 2009, n. 18: Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

da favorire la crescita negli apprendimenti, nella comunicazione e nelle relazioni fra coetanei. I motivi di salute, nel caso dei bambini disabili, non sono causa sufficiente di rinvio della frequenza scolastica in quanto è lo stato normale ad essere alterato, per cui anche per loro vi deve essere un motivo straordinario per l'accesso in ritardo alla classe prima della scuola primaria.

Nel 2010 la legge 170 riconosce e definisce le strategie di intervento per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, (DSA) e la CM 27/12/2013 si interessa di intervenire e responsabilizzare la comunità educante rispetto ai Bisogni Educativi Speciali e che comprendono la disabilità, i disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), lo svantaggio sociale e culturale e le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana (in seguito all'immigrazione degli ultimi anni la popolazione non è più totalmente nativa italofona e la matrice culturale è differente in modo significativo).

Uno degli ultimi interventi in ambito scolastico dal punto di vista legislativo, si ha con la legge della Buona Scuola N°107/2015, che per quanto riguarda il tema della disabilità punta: a ridefinire il ruolo del personale docente di sostegno pensando all'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria; a garantire la continuità del diritto allo studio dei ragazzi disabili, in modo da poter avere lo stesso insegnante per l'intero grado di istruzione; a individuare livelli essenziali delle prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale; a valutare l'inclusione scolastica dal punto di vista qualitativo e a verificare lo stato di disabilità con criteri aggiornati, moderni, scientificamente validati; all'obbligo della formazione iniziale o in corso del servizio per i dirigenti scolastici, del personale docente e del personale tecnico amministrativo, tecnico e ausiliario; a garantire l'istruzione domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 9, della 104/92.

L'attuazione di questi obiettivi è esplicitata nel D. Lgs 66/2017⁷ e in quello di modifica n. 96/2019⁸ che introduce a sua volta nuove proroghe. Tra le nuove proroghe le più rilevanti riguardano i seguenti tre punti: l'utilizzo dei criteri dell'ICF, l'entrata in funzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale in riferimento all'assegnazione delle risorse per il sostegno e la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico.

Le II.SS. nell'a. s 2021/22 avevano avviato la procedura di adozione di un nuovo modello PEI, unico a livello nazionale e differenziato solo per grado scolastico, così come sancito dal D.I. 182/2020. Con sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha disposto l'annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 e dei suoi allegati censurando alcune parti contenute nei provvedimenti normativi citati.

Il Ministero, a seguito della sentenza del TAR ha emanato una nota con la quale fornire

“indicazioni operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l'a.s.2021/2022, al fine di tutelare il diritto all'inclusione scolastica, nelle more dell'emanazione di nuovi provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell'iter giudiziario.”

Il Ministero, attraverso la nota 2044 del 17 settembre, ha ricordato che

“in materia, resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss. mm. ii., in cui sono contenute indicazioni dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione relativamente al Piano Educativo Individualizzato-PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità, ai tempi di redazione e all'individuazione degli obiettivi educativi e didattici; ai Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre che alla partecipazione degli studenti (comma 11)”.

⁷ D. Lgs 66/2017 *Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.*

⁸ D. Lgs 96/2019 *Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.*